



Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri Dott. Marco Guarnieri Dott. Corrado Baldini Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati Dott.ssa Sara Redeghieri Dott.ssa Federica Lusenti Dott. Paolo Caprari Dott.ssa Beatrice Cocconcelli Dott. David Coi Dott. Daniele Pecora

Avv. Simone Baldini Avv. Francesca Palladi

Dott.ssa Veronica Praudi

SGB & Partners

Sede legale Via Meuccio Ruini, 10 42124 Reggio Emilia CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069 Fax +39 0522 941885 Mail info@sgbstudio.it Web www.sgbstudio.it Reggio Emilia, lì 02/05/2023

CIRCOLARE N. 24

Approfondimento

Oggetto: Cessioni triangolari "interne" extracomunitarie

L'art. 8, primo comma, lett. a) del D.P.R. 633/1972 definisce cessioni all'esportazioni "le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti, anche per incarico dei propri cessionari".

Le triangolazioni interne extra-comunitarie si realizzano secondo lo schema IT1 > IT2>EXTRA-UE: il promotore della triangolazione IT2, acquista beni dal fornitore italiano IT1, incaricandolo di esportarli e inviarli direttamente ad un soggetto extra-UE, cui IT2 ha ceduto gli stessi.

In questo caso, sia la prima cessione (IT1>IT2) che la seconda cessione (IT2>EXTRA-UE) sono considerate operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. a) del D.P.R. 633/1972, ma solo a condizione che:

- il trasporto dei beni avvenga direttamente verso il territorio extra-UE a cura del fornitore/primo cedente (IT1) o per suo conto;
- il trasporto venga effettuato direttamente verso l'estero senza che i beni transitino materialmente dal secondo cedente IT2.

Se viene a mancare una di queste condizioni, non si configura un'operazione triangolare, per cui la cessione interna (tra IT1 e IT2) risulta imponibile ai fini IVA in Italia.

Affinché la cessione tra IT1 e IT2 sia non imponibile è necessario che il trasporto sia effettuato:

a) a cura del fornitore IT1 o di un vettore da questo incaricato;

b)a cura del promotore (IT2) ma solo su mandato del fornitore (IT1).

Ciò significa che non è necessario che la spedizione o il trasporto avvengano in esecuzione di un contratto concluso direttamente da IT1. Il contratto potrebbe essere concluso da IT2, con fattura a lui intestata, ma a condizione che vi sia la prova (il cui onere grava sul contribuente) che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta,





Partner di LawOneTax secondo la comune volontà dei contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero.

Nelle operazioni triangolari la prova dell'effettiva esportazione deve essere fornita non solo dal fornitore IT1, ma anche dal promotore IT2. In entrambi i casi, essa è data dal messaggio informatico trasmesso dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione e rintracciabile telematicamente nel sistema informatico AIDA, attraverso il possesso del numero elettronico di riferimento della dichiarazione stessa MRN.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale Via Meuccio Ruini, 10 42124 Reggio Emilia CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069 Fax +39 0522 941885 Mail info@sgbstudio.it Web www.sgbstudio.it